

COMUNE DI MONFUMO
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 26 GIUGNO 2002

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - DEFINIZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
- ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE
- ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
- ART. 5 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO
- ART. 6 - ATTO DI AFFIDAMENTO
- ART. 7 - PUBBLICITA'
- ART. 8 - PERIZIA SUPPLETIVA
- ART. 9 - CONTABILITA'
- ART. 10 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
- ART. 11 - COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI GARA
- ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente regolamento è l'esecuzione dei lavori in economia così come previsti all'art. 24 comma 6 della Legge 109/94 e ss.mm. fino all'importo di 200.000 EURO le cui categorie generali sono definite dal DPR 554 del 21.12.99 e che ciascuna stazione appaltante può individuare con riguardo alle proprie specifiche competenze nell'ambito delle categorie generali.

ART.2 - DEFINIZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Nell'ambito delle categorie generali previste all'art. 88 del DPR. 554/99 si definiscono le seguenti tipologie di lavori in economia:

a) Lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della L. 109/94 e s.m.

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

- 1 - interventi in generale di manutenzione, riparazione, adattamento, sistemazione di immobili di proprietà pubblica quando il Responsabile del procedimento valuti la necessità di intervenire in tempi celeri non ottenibili con altre forme, anche accelerate di appalto ordinario;
- 2 - interventi in generale di manutenzione, riparazione, adattamento, sistemazione di immobili di proprietà pubblica quando gli interventi, per loro natura non risultino prevedibili nella loro entità e per tale motivo sia necessario effettuare contratti "aperti" previsti all'art. 154 del DPR. 554/99;
- 3 - interventi su reti di servizi (acqua, gas, fognature, elettricità, pubblica illuminazione, impianti semaforici, telefonia, dati, ecc.) quando l'intervento sia necessario per garantire il mantenimento del servizio o per assicurare condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e salute pubblica;
- 4 - interventi su aree stradali quando si debbano garantire e/o ripristinare condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada;
- 5 - interventi di manutenzione e restauro di beni di interesse storico, artistico ed archeologico nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente dalla stazione appaltante;

b) Manutenzione di opere e di impianti di importo non superiore a 50.000 EURO.

Rientrano in tale fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

- 1 - interventi generali di manutenzione ed assimilabili (adattamento, sistemazione, riparazione, ecc.) di opere ed impianti di pubblica proprietà;
- 2 - interventi su reti ed impianti di servizi pubblici (acqua, gas, fognature, elettricità, illuminazione pubblica, telefonia, dati, ecc.);

c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza.

Rientrano in tale fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento

- 1 - interventi su reti di servizi (acqua, gas, fognatura, elettricità, illuminazione pubblica, impianti semaforici, telefonia, dati, ecc.) quando si debba intervenire per assicurare il funzionamento del servizio pubblico al fine di garantire la sicurezza, sia pubblica, igienica, sanitaria o normativa;
- 2 - interventi atti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- 3 - interventi, anche se già programmati, in materia di sicurezza che eventi imprevedibili impongano di anticipare celermente;

d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara.

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

- 1 - lavori divenuti urgenti dopo l'esperimento di procedura di gara, anche informale, andata deserta. In questo caso è possibile affidare in economia a trattativa diretta, adeguando eventualmente e se necessario, le condizioni della gara andata deserta alle effettive condizioni del mercato.

e) Lavori necessari per la compilazione di progetti.

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie d'intervento:

- 1 - prove geognostiche e geologiche;
- 2 - prove stratigrafiche e relativi oneri (ponteggi, assistenza, ecc.);
- 3 - rimozione/demolizione di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici necessarie a riportare alla esatta definizione delle caratteristiche tecniche dell'immobile.

f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

- 1 - interventi di completamento e messa in funzione dell'immobile in caso di contenzioso o in seguito all'abbandono dell'impresa. In questo caso è possibile affidare in economia a trattativa diretta i suddetti interventi.

ART.3 - MODALITA' DI ESECUZIONE

I lavori in economia si possono eseguire nei seguenti modi:

- in amministrazione diretta - con proprio personale e con personale eventualmente assunto e con l'acquisto di materiali nonché il noleggio di mezzi necessari alla realizzazione dei lavori. La spesa complessiva per i suddetti acquisti, noleggi e costo del personale assunto non potrà essere superiore a 50.000 EURO.

- per cottimi - affidando i lavori ad imprese esterne individuali o collettive.

In entrambe i casi è possibile la fattispecie di contratto "aperto" ex art. 154 DPR. 554/1999 determinando l'arco di tempo di esecuzione degli interventi.

ART.4 - DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

La realizzazione dei lavori in economia avviene mediante la predisposizione e approvazione con apposita determinazione del Dirigente competente della seguente documentazione:

- per l'esecuzione in amministrazione diretta, gli acquisti di materiale e noleggi necessari all'esecuzione dei lavori deve risultare da apposita relazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente, in cui siano riportate le necessità, l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi finanziari per farvi fronte.

- per i lavori affidati per cottimi, ed entro il limite di 50.000 EURO, di norma occorre redigere: la perizia di stima dei lavori con le relative modalità, tempi di esecuzione, penali, eventuali allegati grafici, elenco prezzi.

- per i lavori affidati per cottimi, superiori a 50.000 e fino 200.000 EURO, sarà redatto il progetto definitivo/esecutivo.

Nel caso di affidamento dei lavori a trattativa diretta - per importi inferiori a 20.000 EURO - visto il carattere fiduciario del rapporto, la perizia di stima, a giudizio del Responsabile del Servizio, può essere sostituita dal preventivo della ditta, cui verrà inviata la conferma d'ordine ad esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento. Il preventivo dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire il rapporto e l'esecuzione dei lavori.

ART.5 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Nel caso di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta l'acquisto di materiale e l'assunzione dei noleggi può essere effettuato a trattativa diretta con fornitore di fiducia. Si intende per acquisto anche quello con posa in opera quando l'onere della posa risulti inferiore all'importo del materiale da acquistare e, comunque per tutti quegli acquisti in cui la posa risulti come effetto "dovuto" dell'acquisto.

Nel caso di esecuzione dei lavori mediante cottimi l'affidamento viene effettuato mediante procedura negoziata previa indagine di mercato tra almeno 5 (cinque) soggetti esterni (salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero) in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori.

Le ditte sono invitate contemporaneamente a presentare l'offerta; la stazione appaltante negozia, con la ditta che ha offerto le condizioni più vantaggiose, il contratto.

Per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a 20.000 EURO è possibile procedere all'affidamento diretto ad impresa individuale o collettiva di fiducia.

E' possibile procedere altresì all'affidamento diretto dei lavori per importi superiori a 20.000 EURO qualora sussistano ragioni di urgenza o somma urgenza, dichiarate tali dal Responsabile del procedimento, o nel caso di specialità dei lavori tali da richiedere particolare perizia o particolare tecnica di esecuzione.

ART. 6 - ATTO DI AFFIDAMENTO

La realizzazione dei lavori in economia mediante cottimo è disposta dal Dirigente del settore competente con proprio atto a contrattare. Dopo l'esperimento dell'indagine di mercato o gara ufficiosa di cui al precedente articolo, nonché dopo l'approvazione definitiva dell'affidamento, la regolarizzazione dell'esecuzione per cottimo avviene mediante stesura e sottoscrizione dell'"atto di cottimo", esente da diritti di segreteria, e contenente gli elementi essenziali di cui al comma 3° art. 144 del DPR. 554/99.

Nei casi di affidamento a trattativa diretta, avendo lo stesso carattere e natura fiduciaria, l'atto di cottimo può essere sostituito dalla sottoscrizione dell'offerta/preventivo e/o della conferma d'ordine

ART. 7 - PUBBLICITA'

L'affidamento dei lavori tramite cottimo è soggetto a post-informazione mediante:

- pubblicazione nell'albo pretorio comunale dei nominativi degli affidatari.
- comunicazione periodica all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

ART. 8 - PERIZIA SUPPLETIVA

Fermo restando il limite massimo di 200.000 EURO, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma affidata si riveli insufficiente viene redatta apposita perizia suppletiva approvata con apposito atto assunto dal Dirigente del settore interessato che di norma coincide con il Responsabile del procedimento.

ART. 9 - CONTABILITA'

Per la contabilità dei lavori in economia si seguono di norma le disposizioni degli articoli del Titolo XI - Capo II del DPR. 554/99.

Nel caso di acquisti di materiali e noleggi necessari per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta e per i lavori affidati a trattativa diretta, vista la modesta entità ed il carattere fiduciario dell'affidamento, la contabilità è redatta in forma semplificata mediante apposizione di visto del Direttore dei lavori sulla fattura di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dei lavori, che tengono conto del lavoro o fornitura effettivamente eseguiti.

ART. 10 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per i lavori in amministrazione diretta, gli acquisti di materiali e noli necessari per l'esecuzione dei lavori si intendono regolarmente eseguiti con l'apposizione del visto del Direttore dei lavori e la relativa liquidazione della spesa indicata in fattura.

Per i lavori eseguiti mediante cottimo, la regolare esecuzione dei lavori, viene attestata mediante la redazione e la successiva approvazione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.

Per i lavori affidati a trattativa diretta, vista la modesta entità degli stessi ed il carattere fiduciario dell'affidamento, il certificato di regolare esecuzione, può essere sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa; in questi casi inoltre la dichiarazione liberatoria degli Istituti previdenziali ed assicurativi può essere sostituita da dichiarazione dell'impresa che attesti di essere in regola in materia di contributi obbligatori e di tutto quanto previsto dalle leggi vigenti.

ART. 11 - COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI GARA

Quando la realizzazione dei lavori è effettuata previa indagine di mercato l'affidamento provvisorio è gestito da una Commissione composta da:

- Dirigente del Settore competente, che la presiede;
- Funzionario Responsabile del Servizio tecnico quale membro esperto;
- Funzionario Responsabile di Servizio Amministrativo, o da Istruttore Direttivo che provvede alla redazione del verbale.

ART.12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della presente deliberazione e la pubblicazione di legge.